



REP. N. 6970 DEL 20/11/2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGNOLA

(Provincia di Modena)

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI" E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - STRALCIO FUNZIONALE 3: US2 E COLLEGAMENTO US2-US3 - FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU PNRR M4.C1.I3.3 - CUP: F55E23000010001 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): A00687435E.

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di novembre,

20/11/2023

nella sede del Comune di Vignola posta in Vignola, Via G.B. Bellucci n.1, davanti a me dott. Massimiliano Mita, segretario Generale del Comune di Vignola, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:

Francesca Aleotti, *omissis*, domiciliata per la carica presso la casa comunale, la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vignola (C.F. 00179790365), che legalmente rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione, a ciò autorizzata in forza dell'incarico conferito dal Sindaco con Provvedimento Prot. n. 51615 del 20/12/2022, di seguito nel presente atto anche denominato per brevità "stazione

appaltante”

E

Angelo Credi, *omissis*, domiciliato per la carica presso la sede della infradetta società, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministrazione unico e legale rappresentante dell'impresa EMILIA FINITURE SRL con sede in Modena, via Labriola n. 58, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena al n. REA MO-357159, codice fiscale e partita Iva 03088900364, di seguito nel presente atto anche denominata per brevità “appaltatore”.

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione del Comune di Vignola n. 443 del 23/08/2023 si demandava alla Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento relativa ai “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.A. MURATORI” E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - STRALCIO FUNZIONALE 3: US2 E COLLEGAMENTO US2-US3 - FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU PNRR M4.C1.I3.3 - CUP: F55E23000010001 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): A00687435E”, a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lett. b), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo;

- che il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato, ai sensi

dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, con verbale prot. int. n.

3008 del 23/08/2023;

-che l'importo complessivo dei lavori da appaltare (compresi costi della manodopera e oneri per la sicurezza) è pari a € 999.573,59

(novecentonovantanovemilacinquecentosettantatre/59), di cui € 415.205,86

(euro quattrocentoquindicimiladuecentocinque/86) per costi della

manodopera non soggetti a ribasso ed € 33.010,46 (euro

trentatremiladieci/46) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla

Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso, ed è finanziato dall'Unione

Europea - NextGenerationEU -Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR)- Missione 4, Componente 1 -Istruzione e Ricerca, Investimento 3.3

"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dlel'edilizia scolastica",

assegnati al Comune di Vignola con Decreto del Direttore generale

dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza del 10 marzo 2023, n. 17 per €.

1.078.000,00, mentre la restante parte di € 462.000,00 con indebitamento;

- che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di

Committenza n. 881 in data 13/09/2023, i lavori sono stati aggiudicati a

favore dell'impresa EMILIA FINITURE SRL con sede in Modena, via Labriola

n. 58, la quale operava un ribasso pari al 13,20%;

- che, con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di

Committenza n. 1016 in data 16/10/2023, stante l'esito favorevole delle

verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di gara, è stata disposta

l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato

ai sensi di legge, come da documentazione agli atti della Centrale Unica di
Committenza;

- che il Servizio Gare e Contratti della Centrale Unica di Committenza -
CUC, ha effettuato, con riferimento all'appaltatore, le verifiche sulla
veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione
amministrativa, dando riscontro positivo in ordine all'inesistenza di motivi
di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 100 del medesimo Decreto,
attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore
economico, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023, e mediante accesso
alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, acquisendo tutti i
documenti necessari, atti a comprovare i requisiti di idoneità
professionale, di capacità economica-finanziaria, tecnico-professionale e
di qualificazione, come previsto dalla Lettera di invito;

- che la Centrale Unica di Committenza, in corso di verifica dei prescritti
requisiti, ha accertato l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all'art. 67 del predetto D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., o di
tentativi di infiltrazione mafiosa, per la stipula del contratto, a mezzo di
verifica, sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), dell'iscrizione
dell'impresa EMILIA FINITURE SRL alla White List;

- che il sig. Angelo Credi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara
non essere intervenuta a tutt'oggi alcuna causa modificativa o estintiva
dei poteri a lui conferiti, con ciò confermandone piena validità ed
efficacia ai fini della propria legittimazione e rappresentanza nel presente

atto;

- che l'appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in data 06/09/2023 circa la composizione societaria;

- che, ai fini del presente contratto, si intende:

per "CSA" il capitolato speciale d'appalto;

per "capitolato generale d'appalto" il regolamento recante il capitolato di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145 come modificato dal D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e dal D.Lgs.n.36/2023.

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premessa.

I sunnominati contraenti riconoscono e confermano la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto del contratto.

Il Comune di Vignola, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva, l'appalto relativo ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI" E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - STRALCIO FUNZIONALE 3: US2 E COLLEGAMENTO US2-US3 - FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU PNRR M4.C1.I3.3 - CUP: F55E23000010001 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): A00687435E".

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal progetto approvato con la determinazione n.377

del 13/07/2023 del funzionario delegato al Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione, a ciò autorizzato in forza dell'incarico conferito dal Sindaco con Provvedimento Prot. n. 51615 del 20/12/2022, dagli atti di gara e dagli atti e documenti indicati al successivo articolo 23 del presente contratto.

Per quanto non previsto e non in contrasto, si applicano altresì le disposizioni del Capitolato generale approvato con D.M.145 del 19/04/2000 (di seguito CGA), le norme del D. Lgs. n. 36/2023, oltre che degli atti di gara e del capitolato speciale di appalto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a € 926.794,43 (euro novecentoventiseimilasettecentonovantaquattro/43) di cui € 415.205,86 (euro quattrocentoquindicimiladuecentocinque/86) per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 33.010,46 (euro trentatremiladieci/46) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura", per cui i prezzi unitari contenuti nell'elenco, depurati del ribasso percentuale offerto in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 4. Termine di esecuzioni, penali e premio di accelerazione.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 641 (seicentoquarantuno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come previsto dall'art. 23 del CSA.

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

- in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

- in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, comma 3, (mancata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta) e comma 3-bis (mancata trasmissione della certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta) si applica una penale giornaliera del 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale;

- in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, comma 4 (mancato rispetto delle quote previste sia per l'occupazione giovanile sia per l'occupazione femminile), si applica una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, è inoltre prevista l'interdizione per l'operatore economico a partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento

temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'importo netto contrattuale.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti (modifiche) e nei limiti delle risorse disponibili e nella percentuale massima dello 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo.

Articolo 5. Sospensioni e riprese dei lavori.

Si richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 13 del CSA.

Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 6. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA all'art. 15, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Articolo 7. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del CSA.

Articolo 8. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.

E' prevista, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del CSA, la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, la stazione appaltante riconosce la revisione delle condizioni economiche nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Articolo 9. Variazioni.

Le modifiche o le varianti in corso di esecuzione del presente contratto, sono autorizzate dal RUP nei soli casi previsti dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, secondo la disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del CSA.

Eventuali modifiche apportate dall'appaltatore, in difetto della predetta

autorizzazione, non possono costituire fonti di pagamento o di rimborso, fermo restando il diritto per la stazione appaltante di ottenere, ove ritenuto opportuno dal RUP, la riduzione in pristino della situazione preesistente con spese a carico del soggetto appaltatore.

Articolo 10. Anticipazione

E' ammessa l'anticipazione di cui all'art. 125 del D.Lgs n. 36/2023 nella misura massima del 20% da corrispondere all'appaltatore secondo le modalità e le disposizioni contenute nella norma richiamata, a seguito di comprovata dichiarazione di effettivo inizio dei lavori da parte del direttore dei lavori, anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell' art. 17 , commi 8 e 9 del Dlgs. 36/2023 .

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e compresa IVA.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dall'art. 21 del CSA, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e

dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 300.000,00 (euro trecentomila/00).

Articolo 12. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ha comunicato il numero di conto corrente bancario sul quale riceverà i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore ha comunicato altresì alla stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Articolo 13. Certificato di regolare esecuzione /Collaudo.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori: si richiamano in proposito le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del Collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del CSA e comunque secondo quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di violazione da parte dell'impresa degli obblighi dedotti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Vignola, che la

stessa è tenuta ad osservare e che in data odierna riceve in copia cartacea, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del presente contratto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Articolo 15. Controversie.

Per la definizione delle controversie in ordine all'esecuzione del presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 29 del CSA. Viene stabilita in ogni caso la competenza esclusiva del Tribunale di Modena. E' espressamente escluso il deferimento delle questioni all'arbitrato.

E' facoltà della Stazione Appaltante o dell'appaltatore avvalersi del parere di precontenzioso dell'ANAC con le modalità dell'art. 220 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza .

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, è con riferimento alla categoria OG1 il CCNL Edilizia - Settore Costruzioni (Codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D.L. n. 76/2020: F01G).

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali applicati, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori ai sensi della normativa di settore vigente.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia

in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere. La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione dovrà in ogni caso verificare la regolarità contributiva dell'impresa mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva e retributiva, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC, comma 4, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, l'Appaltatore si impegna a garantire, nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto, una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30% per l'occupazione giovanile (con età inferiore a trentasei anni) e pari almeno al 10,00% per l'occupazione femminile.

Ai sensi dell'art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC, comma 3 e comma 3-bis, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, l'Appaltatore, entro sei mesi dalla conclusione del presente

contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici .

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del presente contratto d'appalto benché a questo non materialmente allegato.

Articolo 18. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune di Vignola in via Bellucci, n.1.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno per gli atti di propria competenza, preferibilmente a mezzo PEC o comunque con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del CGA.

Articolo 19. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Avendo l'appaltatore indicato in sede di gara la volontà di subappaltare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa di legge, dal CSA e dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto

previsto all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e quanto indicato all'art. 16 del presente contratto.

Articolo 20. Clausola sociale perequativa.

L'appaltatore che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di appalto, affidi in subappalto le relative lavorazioni, è tenuto a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni, lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale impiegato dall'impresa appaltatrice.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

L'appaltatore ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.n. 36/2023 ha presentato, a titolo di garanzia per l'esecuzione del contratto, cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 113995660 rilasciata da Groupama Assicurazioni in data 27/09/2023 per l'importo di € 46.339,72.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 22. Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs.n. 36/2023, ha

costituito polizza assicurativa n. 114007710 emessa da Groupama Assicurazioni in data 02/10/2023, al fine di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, progettazione insufficiente, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante stessa a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza inoltre assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il massimale contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 5.000.000,00.

Art. 23. Documenti di riferimento.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme e condizioni di cui:

- a) al capitolato speciale d'appalto - parte normativa;
- b) al capitolato speciale d'appalto - parte TECNICA;
- f) al computo metrico estimativo;
- m) al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- n) al Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. 81/2008 e s.m. e ii;
- o) al cronoprogramma dei lavori;
- p) all'offerta economica;

documenti tutti depositati in atti e che si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché a questo non materialmente uniti.

Le parti, avendo piena conoscenza dei suddetti documenti, li approvano nella loro interezza senza riserva alcuna.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme del CGA (D.M. n. 145/2000 così come modificato dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs n. 36/2023), per quanto non in contrasto con il CSA.

Articolo 24. Incompatibilità ex dipendenti.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le imposte, tasse, le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo contratto ed all'appalto che ne forma oggetto (bolli, registrazione, copie del contratto e disegni di progetto, ecc.), fanno carico all'appaltatore che se le assume senza eccezioni e senza diritto di rivalsa; la sola I.V.A. fa carico all'Amministrazione appaltante, come per legge.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti e conseguenti al presente contratto ed agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello

Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis, del DPR 642 del 26.10.1972, come modificato dal DM 22.02.2007.

Art. 26. Registrazione.

Trattandosi di lavori e di corrispettivo soggetti ad I.V.A., le parti chiedono che questo contratto venga registrato a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/86.

Articolo 27. Trattamento dei dati personali.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, esattezza e trasparenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione della Stazione Appaltante. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al punto precedente e risponde nei confronti della

Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante attinente alle procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Stazione Appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione Appaltante.

E richiesto io segretario generale del Comune di Vignola ho ricevuto il presente atto formato in modalità elettronica e da me pubblicato mediante lettura datane ai componenti che, a mia richiesta, lo approvano siccome conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono apponendo la firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia sorveglianza e direzione, si compone di intere venti pagine a video e parte della presente ventunesima sin qui.

FIRME

- Francesca Aleotti (firma apposta digitalmente)

Firma digitale con codice identificativo certificato n. *omissis* rilasciata da Infocert - valida e non revocata.

- Angelo Credi (firma apposta digitalmente)

Firma digitale con codice identificativo certificato n. *omissis* rilasciata da

Infocamere - valida e non revocata.

- Massimiliano Mita segretario generale (firma apposta digitalmente)

Firma digitale con codice identificativo certificato firma digitale n.

omissis rilasciata da Infocert - valida e non revocata.

ESATTI € 2.734,79 PER DIRITTI DI SEGRETERIA